

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

di iniziativa del Consigliere Dott. RAFFAELLE AUGELLI

\*\*\*\*\*

INTERVENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

\*\*\*\*\*

- Art. 1 -

La Regione nel perseguimento della sua politica di difesa del suolo e dell'ambiente opera per la tutela del patrimonio boschivo.

- Art. 2 -

I terreni e boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, non potranno mai avere altra destinazione o qualità di coltura diversa da quella silvana, pertanto essi dovranno essere ricostituiti nel contesto delle disposizioni previste dagli articoli successivi.

- Art. 3 -

Per l'attuazione degli scopi di cui all'Art. 1, la Regione è autorizzata a svolgere i seguenti interventi:

a) conferenze e corsi di insegnamento nelle scuole d'obbligo in collaborazione con la Soprintendenza regionale scolastica;

b) istituzione di associazioni volontarie per la vigilanza e la salvaguardia del patrimonio boschivo;

c) azione diretta intesa a prevenire, avvistare ed estinguere gli incendi boschivi, anche mediante l'acquisto di mezzi di trasporto, di mezzi aerei, attrezzature ed approvvigionamenti necessari; *istituzione di centri operativi di pronto intervento con autopompe.*

d) ricostituzione dei beni silvo-pastorali danneggiati o distrutti dall'incendio.

L'impiego dei mezzi aerei può avvenire in forma diretta o mediante convenzione con enti pubblici e privati, Compagnie aeree, Autorità Militari ed Aereo Club.

Art. 4

L'Assessorato all'Agricoltura Foreste Caccia e Pesca è autorizzato ad attuare sul piano regionale la presente legge ed i programmi di iniziativa concernenti l'assistenza tecnica, la divulgazione e le attività dimostrative per la difesa dei beni silvo-pastorali dagli incendi.

A tal uopo, anche in collaborazione degli Istituti Universitari di Ricerca e di Sperimentazione Forestale, nonché degli Enti locali e degli Enti ed Associazioni Ecologiche interessate, provvederà alla ricerca sulla difesa dei predetti beni dal fuoco, concedendo anche contributi per la realizzazione di programmi di ricerca agli Enti, Istituti ed Associazioni predette.

Art. 5

Per le attività di cui al comma c) del precedente art. 3, la Regione impiega il Corpo Forestale che per tale opera si avvale dei propri Comandi e del proprio personale oltre che della mano d'opera necessaria da assumere con carattere di temporaneità.

Oltre al personale forestale ed alla mano d'opera di cui innanzi, il Corpo Forestale può reclutare, in sede di spegnimento degli incendi, anche altre persone idonee, ai sensi dell'Art. 33 del R.D. 30-12-1923, n. 3267.

Dette persone e la mano d'opera necessaria si intendono assunte a tutti gli effetti, ai sensi dell'Art. 19 della legge 29-4-1949, n. 264 e saranno remunerate secondo le tariffe contrattuali vigenti per i lavoratori addetti alle sistemazioni idraulico-forestali in amministrazione diretta.

I lavoratori assunti o semplicemente volontari saranno garantiti contro gli infortuni mediante assicurazione da stipulare con l'I.N.A.I.L.--

Nel caso che gli incendi boschivi minaccino abitati, impianti industriali ed in genere la pubblica incolumità il Corpo Forestale dovrà richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Se necessario il Corpo Forestale può anche chiedere la collaborazione dell'Esercito, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo delle Guardie di Finanza e del Corpo delle Guardie di P.S.--

- Art. 6 -

Ai fini della presente legge il Corpo Forestale cura la realizzazione di quanto segue:

- a) viali e sbarramenti spezzafuoco di qualsiasi tipo;
- b) strade forestali e piste di attraversamento dei beni silvo-pastorali;
- c) torri e posti di avvistamento; apparecchi di segnalazione, comunicazione e di ricotrasmissione;

d) eventuali canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi serbatoi, uso di estinguenti e ritardanti di ogni tipo;

e) mezzi di trasporto specie quelli addetti a percorrere strade e piste di montagna o comunque piste fuori strada;

f) tutti i medicinali necessari al pronto soccorso;

g) viveri ed altri approvvigionamenti ed attrezzature necessarie per il personale adibito alle operazioni di cui alla presente legge che deve operare lontano da centri abitati;

h) ogni altro intervento ed opera suggerita anche da nuove tecniche.

In merito a quanto sopra il Corpo Forestale può organizzare con il proprio personale e per i periodi di maggiore pericolosità, dei reparti di pronto impiego dotandoli delle necessarie attrezzature ed equipaggiamento.

- Art. 7 -

Nell'applicazione delle leggi che dispongono i finanziamenti di lavori di rimboschimenti ed opere accessorie o comunque miglioramenti del patrimonio silvo-pastorale degli Enti, la ricostituzione dei boschi stessi distrutti o danneggiati dal fuoco, dovrà essere considerata azione prioritaria.

Per i beni silvo-pastorali dei privati, l'opera di ricostituzione deve essere fatta dal proprietario il quale può chiedere in proposito la concessione dei contributi ai sensi e nella misura prevista dalle leggi che comunque prevedono contributi per l'impianto e la ricostituzione dei beni silvo-pastorali.

La Regione può altresì concedere contributi agli Enti territoriali, Enti Pubblici, Consorzi, Cooperative, ecc., per iniziative relative alla ricostituzione dei beni silvo-pastorali danneggiati e distrutti dal fuoco.

I progetti di rimboschimenti o di ricostituzione dei beni sopra citati debbono prevedere anche la esecuzione e la manutenzione delle opere necessarie alla prevenzione degli incendi nei boschi.

Quando il danno causato da un incendio interessa beni silvo-pastorali dei Comuni ovvero assume proporzioni rilevanti, la spesa di cui sopra è a totale carico della Regione ed in tal caso i lavori vengono eseguiti direttamente a mezzo del Corpo Forestale, il quale assume la temporanea occupazione dei terreni interessati ai lavori medesimi.

- Art. 8 -

Per l'attuazione delle attività di cui all'Art. 3 comma c) della presente legge è prevista la spesa di lire 164.000.000 già imputata al Cap. 181 del bilancio per l'esercizio 1973 "spesa per l'assistenza, la consulenza, la propaganda e gli interventi diretti alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Viene istituito per l'esercizio 1973 il seguente nuovo capitolo 181/a di L. 100.000.000 per spese e contributi per la ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dagli incendi di cui all'art. 7.

Per il 1974 e per ciascuno esercizio successivo è autorizzata una spesa di L. 300.000.000 per l'attuazione di tutte le disposizioni di cui alla presente legge.-

Le somme eventualmente non utilizzate nel corso di ciascun esercizio, saranno portate in aumento alla disponibilità dell'esercizio successivo, fino alla concorrenza di una somma pari a £.500.000.000.-

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'Art.127 della Costituzione e dell'Art.60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Gazzettino Ufficiale della Regione.-

*R. Nuzzi*

## RELAZIONE

Sig. Presidente,

E' innanzi tutto da rilevare che il bosco, inteso come cenosi naturale, rappresenta l'ecosistema a più alto grado di socialità ed è l'unica entità vivente capace di adempiere contemporaneamente a funzioni produttive, protettive e ricreative.

Dalla esistenza dell'area forestale dipendono in modo determinante la stabilità idrogeologica, la produzione del legno, la circolazione delle acque, la purezza e salubrità dell'aria, la possibilità ricreativa, la conservazione estetica del paesaggio, la vita e la protezione della fauna ecc.-

Il bosco quindi assume le dimensioni di un bene sociale e le sue funzioni sono inequivocabilmente da considerarsi funzioni sociali.

Di recente la pressione antropica ha causato notevoli danni al patrimonio boscato e gravi sono le preoccupazioni per la tutela di tale inestimabile bene considerato oggi elemento indispensabile di ogni forma di vita per la produzione di ossigeno di cui è fonte unica.

L'odierna società avverte sempre più il bisogno di evasione nell'ambiente naturale e per tale motivo sempre più numerosi sono coloro che invadono specialmente nel periodo estivo le zone verdi ancora disponibili.

Purtroppo, questi fenomeni accompagnandosi alle altre azioni di assalto al verde aumentano il pericolo degli incendi già favoriti dalle condizioni climatiche

di tipo caldo-arido del nostro territorio e dalle specie forestali di tipo resinose che interessano gran parte dei litorali e delle pendici montane e collinari della Puglia.

Ne conseguono pertanto ingenti danni provocati ai boschi dagli incendi boschivi, danni lesivi, non soltanto del patrimonio floristico, ma altresì dei valori naturali.

Questi danni interessano ogni anno migliaia di ettari di superfici boscate tanto che nel 1971 la Puglia con Ha. 4.606 è stata la quarta regione italiana dopo la Toscana, la Sicilia e la Sardegna a subire notevoli danni al suo patrimonio boscato che non è soltanto di natura economica per la parte del materiale legnoso, ma soprattutto di natura ecologica per il dissesto idrogeologico che ne deriva, il deterioramento del paesaggio, la distruzione della flora e della fauna, l'alterazione dell'ambiente biologico ecc.-

E' quindi dovere della Regione intervenire per tutelare il patrimonio boschivo della Puglia considerando che l'incendio nei boschi è da ritenersi un delitto contro l'incolumità pubblica oltre che contro il patrimonio boschivo quale bene sociale con funzioni di pubblica utilità.

Per tali motivi la presente proposta prevede una normativa che con criteri unitari ed organici investe i settori di informazione, propaganda e quindi organizzativo e di ricostruzione del patrimonio boschivo danneggiato; o distrutto dall'incendio tenuto conto che la maggior parte dei boschi percorsi dal fuoco ed in particolare quelli di latifoglie, possono facilmente ricostituirsi sempre che l'operazione venga tempestivamente e ben eseguita con rigorosi metodi tecnici da personale ed organi specializzati.



Il testo della proposta di legge non richiede alcun chiarimento, ma data la sua importanza e l'urgenza di rendere operanti tali disposizioni per la prossima stagione estiva, se ne chiede l'approvazione con la procedura d'urgenza.

#### Citazioni di legge

1) Art.33 del R.D. 30-12-1923, n.3267 sul riordinamento e riforma della legislazione in materie di boschi e di terreni montani:

"Chiunque, in occasione d'incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta e senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'Art.435 (ore 652) del C.P.--

2) Art.19 della legge 29-4-1949, n.264 recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati:

"E' data facoltà al datore di lavoro di assumere direttamente la mano d'opera in tutti i casi in cui tali assunzione sia giustificata da urgente necessità di evitare danni alle persone o agli impianti.

Qualora le prestazioni dei lavoratori assunti direttamente ai sensi del comma precedente si protraggano oltre il terzo giorno, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione nominativa per l'eventuale convalida delle assunzioni effettuate, indicando i motivi e le condizioni di lavoro all'Ufficio competente".--

